

Allegato "D" dell'atto rep.n. 60696/36865

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANFFAS TICINO

ART. 1 - TRASFORMAZIONE E DENOMINAZIONE

1. Anffas Ticino Onlus di Somma Lombardo, nell'ambito delle scelte associative effettuate in relazione alla riforma del Terzo Settore, in data 28 ottobre 2025, con apposita delibera adottata dall'Assemblea straordinaria, si e' determinata nel trasformarsi, ai sensi dell'articolo 98 del D. Lgs.n.117/2017 e s.m.i. e nel rispetto dell'*42-bis* del codice civile, in Fondazione. In conseguenza di tale modifica l'Associazione preesistente muta il proprio assetto in Fondazione adottando il presente statuto. A latere della Fondazione risultante dalla trasformazione in questione, e' stata costituita in data 25 agosto 2025 una apposita e separata Associazione di Promozione Sociale (APS) nella quale sono confluiti i soci della originaria preesistente Associazione (ONLUS) oggetto di trasformazione in Fondazione, il tutto in conformita' con gli indirizzi operativi suggeriti al riguardo da Anffas Nazionale. La trasformazione produce gli effetti di cui all'art. 2498 del c.c.

2. L'Ente assume la nuova denominazione di **"Fondazione Anffas Ticino"**.

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la fondazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e a terzi.

4. La Fondazione e' un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, nonche' dell'associazione regionale Anffas Lombardia.

ART. 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Somma Lombardo (VA).

2. La modifica della sede legale, all'interno del territorio comunale, e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Somma Lombardo APS.

3. La modifica della sede legale, in altro comune della Regione di riferimento, e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Somma Lombardo APS. Di tale modifica e' obbligo informare i terzi interessati, nonche' Anffas Nazionale e Anffas Regione Lombardia.

4. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione puo' istituire, con delibera, sedi secondarie operative e/o amministrative, all'interno del territorio regionale, anche al fine di acquisire o supportare attivita' gestionali di enti aderenti alla Rete Anffas a tal fine interessati, fissandone, attraverso appositi accordi, compiti, funzioni, limiti

operativi e modalita' collaborative ed organizzative, previa formale informativa ad Anffas Nazionale, Anffas Regionale e all'Anffas locale di riferimento.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Fondazione e' illimitata.

ART. 4 - FINALITA'

1. La Fondazione e' senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attivita' di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Cio' con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonche' alle persone in condizioni di fragilita', prioritariamente con disabilita' intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e no, affinche' sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il piu' possibile indipendente nel rispetto della propria dignita'.

ART. 5 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, persegue le proprie finalita' attraverso lo svolgimento delle attivita' di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
- interventi e prestazioni sanitarie (*punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (*punto "c" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa (*punto "d" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*punto "h" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 (*punto "i" art.5 elenco D.lgs. 117/17*);
- organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*punto "k" elenco*

art.5 D.lgs. 117/17);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*punto "l" elenco art.5 D.lgs. 117/17);*

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (*punto "o" elenco art.5 D.lgs. 117/17);*

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*punto "p" elenco art.5 D.lgs. 117/17);*

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17);*

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (*punto "s" elenco art.5 D.lgs. 117/17);*

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 (*punto "u" elenco art.5 D.lgs. 117/17);*

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (*punto "v" elenco art.5 D.lgs. 117/17);*

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*punto "w" elenco art.5 D.lgs. 117/17*).

2. Le attività della Fondazione sono effettuate esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

3. La Fondazione può svolgere attività diverse a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra. Le attività diverse sono individuate con apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - RAPPORTI CON ANFFAS SOMMA LOMBARDO APS

1. La Fondazione (derivante dalla trasformazione dell'originaria preesistente Associazione Onlus) e l'Associazione Anffas Somma Lombardo APS (costituita ex novo a latere della Fondazione come specificato al precedente art. 1) collaborano sinergicamente alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune, supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

2. La Fondazione può avviare collaborazioni con gli altri Enti della Rete Anffas o altri Enti del Terzo Settore operanti sul proprio territorio anche potendo subentrare nelle attività gestionali nei modi e nelle forme concordate tra le parti, previa formale informativa ad Anffas Nazionale, Anffas Regionale e all'Anffas locale di riferimento.

3. La Fondazione si riconosce nelle linee politiche d'indirizzo di Anffas Nazionale, nonché anche in ragione della sua origine, collabora sinergicamente con Anffas Somma Lombardo APS e ne sostiene le attività e le iniziative, anche dal punto di vista economico, nel comune perseguimento dei reciproci fini statutarî, fissandone le modalità attraverso appositi accordi.

4. In tale ottica, il piano strategico e il programma di attività di cui all'art. 14 comma 1 lett. b) saranno sottoposti, da parte della Fondazione, al preventivo parere consultivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Somma Lombardo APS prima della loro approvazione; inoltre, entro 30 giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della Fondazione sarà trasmesso, per conoscenza, all'Associazione Anffas Somma Lombardo APS.

ART. 7 - ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività della Fondazione sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale.

2. La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto,

riconoscendo, nel rispetto delle vigenti regole associative e normativa di settore, che gli interventi e le attività di rappresentanza vanno poste in essere in sinergia, rispettivamente, con Anffas Somma Lombardo APS quelle a carattere territoriale, con Anffas Regione Lombardia quelle a carattere regionale e con Anffas Nazionale quelle a carattere sovraregionale.

3. La Fondazione utilizza per le proprie attività e per la loro promozione e identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale, nei modi e nei termini indicati dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale stessa. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, il diritto all'utilizzo del marchio cessa automaticamente e lo stesso viene cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

4. La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice di Qualità ed Autocontrollo, contenente anche i riferimenti etici valoriali, i regolamenti e le deliberazioni di Anffas Nazionale e ne rispetta le linee politiche. Inoltre, a garanzia primaria delle persone destinatarie delle attività e in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e con riferimento ai connessi standard di qualità:

a. esplica la propria attività in stretta sinergia e collaborazione con l'Associazione Anffas Somma Lombardo APS, nonché con Anffas Regione Lombardia;

b. si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo e connesso manuale, adottato da Anffas Nazionale;

c. redige i bilanci nei modi e nei termini di legge;

d. redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta;

e. devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Somma Lombardo APS e/o ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti del Terzo settore facenti parte della rete associativa di Anffas Nazionale, nel rispetto delle normative inerenti alla specifica forma giuridica;

f. fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi della Fondazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri amministratori, delle persone con disabilità, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g. inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi gestiti, convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas o altro dalla stessa indicato;

h. aderisce al Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas La Rosa Blu, versando annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal CDA del Consorzio;

i. aderisce ad Anffas Nazionale, versando annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla stessa nonche' ad Anffas Lombardia;

j. partecipa alle attivita' e iniziative di Anffas Nazionale, nonche' dell'Associazione Anffas Somma Lombardo APS e di Anffas Regione Lombardia, sostenendole anche economicamente con le modalita' concordate tra le parti;

k. rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Somma Lombardo APS, nonche' di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Lombardia per le finalita' della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), l'articolo 28 - "Responsabile del trattamento" - del Regolamento (UE) 2016/679.

5. Fermo restando le competenze e prerogative di Anffas Somma Lombardo APS, in caso di persistente situazione di inattivita' o di inadempimento di uno o piu' organi, nonche' di ingovernabilita' dell'Ente, il Presidente e/o i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente dell'organo di controllo, possono richiedere ad Anffas Nazionale, d'intesa con Anffas Regionale, la nomina di un "Tutor", ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi gli Organi, per un periodo non superiore a un anno, nel ristabilire le corrette condizioni gestionali, nonche' di rispetto delle linee ed indirizzi associativi, fatti salvi i provvedimenti che, in ogni caso, risultano di competenza dell'organo di controllo.

6. La nomina del tutor effettuata da Anffas Nazionale, d'intesa con l'Anffas Regionale deve essere condivisa con Anffas Somma Lombardo APS; tutti i soggetti a vario titolo interessati debbono agevolare le attivita' del tutor senza ostacolarne, in alcun modo, le attivita' e attenendosi alle indicazioni fornite. Le attivita' del tutor hanno valore meramente cogente in relazione al rispetto delle linee di politica associative, dello statuto, del regolamento e del CQA, mentre hanno valore consultivo non vincolante per gli aspetti relativi alle attivita' gestionali.

7. Analoga iniziativa, in caso di persistenti criticita' tali da determinare rischi per l'immagine associativa o in presenza di mancato rispetto delle linee di politica associativa anche in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete di Anffas ed a quanto sancito nel CQA, puo' essere assunta direttamente da Anffas Nazionale, con delibera motivata adottata dalla Giunta Esecutiva, d'intesa con Anffas regione Lombardia e con Anffas Somma Lombardo APS. Il rifiuto o la mancata collaborazione nelle attivita' di tutoraggio comportano

l'automatico avvio della procedura di revoca del marchio e/o di esclusione di ente aderente nel rispetto delle vigenti previsioni statuarie e regolamentari.

8. La Fondazione e i componenti dei suoi Organi, con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalita', si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti piu' rilevanti da porre in essere, agevolandone la partecipazione agli organi associativi. Anffas Nazionale quale titolare della nomina del tutor, e' il soggetto a cui lo stesso deve costantemente riferirsi per ottenere le indicazioni sullo svolgimento della propria funzione nonche' riferire tutti i fatti piu' rilevanti inerenti al proprio ufficio. Anffas Nazionale e Anffas regionale, congiuntamente o disgiuntamente, possono in qualsiasi momento procedere a verificare che le attivita' del tutor siano poste in essere in coerenza con il mandato ricevuto. La Fondazione con l'accettazione del tutoraggio esprime formale manleva nei confronti di Anffas Nazionale ed Anffas Regionale, nonche' del tutor stesso da ogni e qualsiasi responsabilita' ed onere derivanti dall'attivita' di tutoraggio. Gli eventuali oneri economici derivanti dal tutoraggio sono a carico della Fondazione.

ART. 8 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento delle attivita' statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

2. Il patrimonio potra' essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonche' da donazioni, eredita' e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

3. La Fondazione e' titolare, operando in piena continuita' con la pregressa forma giuridica di Associazione, di eventuali lasciti, donazioni etc. ancorche' conferiti e/o destinati all'Associazione Anffas Ticino Onlus di Somma Lombardo c.f. 91035180123 antecedentemente alla sua trasformazione in Fondazione.

4. Ai fini della personalita' giuridica il patrimonio della Fondazione non potra' risultare inferiore e mantenuto nel tempo, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

ART. 9 - FONDO DI GESTIONE

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessita' gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;

- i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi, effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, delle Province dei Comuni, di enti o istituzioni pubblici, privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- la beneficenza, le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in accreditamento ovvero in qualsiasi altra forma, per l'esercizio del complesso delle attività della Fondazione;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività dell'Ente.

ART. 10 - FONDO NON VINCOLATO

1. E' facoltà della Fondazione ricevere dei versamenti da appostare in apposito fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di una eventuale restituzione.

Gli apporti al fondo in questione versati con questa modalità non potranno essere rivalutati e sono infruttiferi di interessi.

ART. 11 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. La Fondazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

2. In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3. In particolare, configurano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ovvero:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di

retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. lgs. n.81 del 2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale;

c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale;

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori alla percentuale fissata dalla vigente normativa o aggiornata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 12 - ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

a. il Consiglio di Amministrazione;

b. il Presidente della Fondazione;

c. l'organo di controllo, anche monocratico nonche' di revisione legale dei conti, nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art.31 D.lgs n.117/2017 e s.m.i.

2. Quando ricorrano le condizioni di cui dall'art. 31 D.lgs n.117/2017 e e s.m.i., nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico, e' nominato un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3. Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

4. In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero di membri variabile da 3 a 7 deciso dal Consiglio direttivo di Anffas Somma Lombardo APS, compreso il Presidente. I suoi membri

sono nominati e revocati dal Consiglio direttivo di Anffas Somma Lombardo APS.

2. Il Presidente dell'Associazione Anffas Somma Lombardo APS ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione. In caso di indisponibilit , per qualsiasi motivo, del Presidente a ricoprire tale carica, in via eccezionale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Somma Lombardo APS puo' nominare per la carica di presidente della Fondazione il Vicepresidente o altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

3. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Somma Lombardo APS, tra i propri associati. Possono essere nominate anche persone fisiche non associate ad Anffas Somma Lombardo APS purch  in possesso dei previsti requisiti, di cui al successivo comma 6. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto per la maggioranza, compreso il Presidente, da componenti associati ad Anffas Somma Lombardo APS.

4. In caso di inerzia o estinzione di Anffas Somma Lombardo APS i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione vengono nominati, su richiesta della stessa, da Anffas Regione Lombardia o, in caso di inerzia o di impedimento pure di essa, da Anffas Nazionale tra le persone fisiche, anche non associate ad Anffas che, avendone i requisiti, saranno ritenute a cio' idonee.

5. I singoli componenti degli organi o l'organo nella sua interezza possono essere revocati dal soggetto titolare della loro nomina in caso di gravi, persistenti e comprovati inadempimenti tali da recare pregiudizio alle finalita' statuarie dell'ente o danno alla sua immagine o per mancato rispetto delle linee di indirizzo e di politica associativa. La delibera di revoca deve essere adeguatamente motivata e comunicata agli interessati entro giorni 5 dalla sua adozione con mezzi che diano certezza del ricevimento. Unitamente alla delibera di revoca va adottata delibera indicante la nomina dei nuovi amministratori, senza soluzione di continuit .

6. Di norma, fermo restando gli specifici requisiti per l'organo di controllo e la revisione legale, non e' previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere componente del Consiglio di Amministrazione; tuttavia, l'elezione alla carica di componente di un organo e' subordinata alla preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso di requisiti di onorabilit , professionalita' e indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile, nonch  ogni altro requisito espressamente previsto dalle vigenti normative in materia e/o dal RUNTS.

7. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e' nominato, in tempo utile per procedere al rinnovo dello stesso alla scadenza del proprio mandato, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Somma Lombardo APS su richiesta del Presidente uscente della fondazione o in caso di inerzia da parte dell'organo di controllo.
8. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo alla chiusura del quarto esercizio dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza, dal Consigliere piu' anziano di eta' anagrafica, entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.
9. I membri del Consiglio possono essere riconfermati senza limiti di mandato.
10. Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che restera' in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
11. Qualora, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio si intendere' decaduto, compreso il Presidente. Di tale evenienza dovra' essere immediatamente reso edotto l'organo deputato alla nomina degli organi della Fondazione da parte del Presidente uscente o, in caso assenza o inerzia, da parte dell'organo di controllo.
12. Laddove, per qualsiasi motivo, all'interno degli Organi o tra di essi venissero a determinarsi situazioni conflittuali insanabili o tali da impedire o pregiudicare la funzionalita' dell'Ente, e' obbligo del Presidente della Fondazione, o in sua assenza del Vicepresidente e/o del Presidente dell'organo di controllo, procedere a richiedere la convocazione dell'Assemblea dell'Ente titolare del potere di nomina e di revoca a cui sottoporre la situazione per le determinazioni del caso. Gli organi interessati, che si sottopongono alla valutazione, sono da considerarsi a tutti gli effetti dimissionari nella propria interezza.
13. La nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'organo di controllo ove anch'esso venuto a mancare, dovra' avvenire entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di comunicazione dell'avvenuta cessazione.
14. Fino all'insediamento dei nuovi componenti degli Organi rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, i componenti uscenti i cui poteri vengono assunti, in mancanza del Presidente e/o del Vicepresidente, dal componente rimasto in carica, piu' anziano di eta'.
15. Le nomine e/o revoche sono tempestivamente

comunicate ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Lombardia.

ART. 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a. approvare le direttive generali che disciplinano le attivita', i criteri e le priorit  delle iniziative della Fondazione;
- b. approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- c. redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonche' il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonche' la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- d. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o piu' componenti degli organi associativi;
- e. chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- f. acquisire immobili;
- g. aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
- h. conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- i. nominare il Vicepresidente;
- j. nominare l'organo di controllo, anche monocratico, di cui all'articolo 18 del presente statuto e/o il revisore legale dei conti;
- k. nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
- l. deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Somma Lombardo APS e il nulla osta di Anffas Nazionale;
- m. nominare eventualmente un Comitato Esecutivo, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attivita' operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attivita' della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione e' altresì tenuto a:

- a. vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonche' la conformita' dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- b. garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilit  e loro familiari che ne fruiscono, agli standard prescritti dalla

normativa, uniformandosi al Codice di Qualita' ed Autocontrollo e connesso manuale di Anffas Nazionale;
c. garantire il raccordo con l'associazione Anffas Somma Lombardo APS uniformandosi agli atti di indirizzo e alle indicazioni fornite nelle sedi opportune e con le modalita' previste da specifici accordi, anche supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

ART. 15 - CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato:

- su iniziativa del Presidente, di norma almeno una volta al bimestre.

- su richiesta motivata di almeno la meta' piu' uno dei componendi del Consiglio di Amministrazione medesimo.

2. La convocazione e' fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione.

3. In caso di urgenza la convocazione potra' essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata, inoltrata almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

4. Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.

5. Le adunanze possono essere svolte in presenza o a distanza o in modalita' mista (parte in presenza e parte a distanza). Ove siano celebrate in modalita' mista o a distanza dovranno essere assicurate modalita' atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e consentire di intervenire al dibattito.

6. Le votazioni sono palesi.

7. Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parita' di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede a una nuova votazione. Nel caso permanga la parita' prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

8. Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - a pena di nullita' - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti. Per le modifiche statutarie e' necessario acquisire preventivamente il parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Somma Lombardo APS ed espresso nulla osta, sulle modifiche che si intendono adottare, da Anffas Nazionale.

9. Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

10. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto e' tenuto a dichiararne la condizione e allontanarsi dal Consiglio al momento della discussione e della deliberazione sul punto.

11. Il Presidente ha la facolta' di invitare ai lavori del

Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualita' di relatori o uditori o esperti, o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

12. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto ne' di parola ne' di voto.

13. Il Consiglio di Amministrazione, in via eccezionale o di particolare urgenza, puo' riunirsi anche in mancanza di formale convocazione. In tal caso lo stesso e' validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e ne sia stato informato l'organo di controllo, anche ai fini della sua eventuale partecipazione.

ART. 16 - PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione:

- a. ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b. ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonche' quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d. sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- e. vigila perche' vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f. e' consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- g. assume, anche nella funzione di capo del personale, tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro della Fondazione, che e' datore di lavoro, nel rispetto del CCNL applicato e delle vigenti disposizioni di legge;
- h. gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione, tenendo conto degli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione o indicazioni e prescrizioni degli altri Organi Sociali, ai quali riferisce periodicamente circa l'attivita' di maggiore rilevanza, posta in essere per il buon andamento dell'Ente;
- i. cura i rapporti con Anffas Somma Lombardo APS e con Anffas Regione Lombardia nonche' con Anffas Nazionale ed e' garante del rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa della stessa e dei connessi obblighi ed adempimenti a cio' connessi;
- j. in casi eccezionali di necessita' e urgenza, puo' anche compiere atti di straordinaria amministrazione, fornendo tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi; tali atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
- k. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi e sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in

parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del vicepresidente e' di per se' dimostrativa dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 17 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato con apposita delibera che ne definisce anche la durata, e' composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri del Consiglio di Amministrazione, designati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare al Comitato Esecutivo, nelle forme e nei modi indicati dalla legge e con obblighi di verifica delle attivita' poste in essere, in coerenza con le deleghe conferite, sue specifiche attribuzioni e/o poteri che non siano di carattere strategico come, a mero titolo esemplificativo, l'approvazione del piano gestionale annuale o pluriennale e la verifica della sua attuazione, le decisioni relative ad eventuali acquisizioni e dismissioni di servizi o beni immobili, la supervisione dei progetti piu' rilevanti della Fondazione e la nomina delle figure chiave dell'organizzazione.

3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma ogni mese, ed ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno, o comunque su richiesta di due suoi componenti. L'invito e' da recapitarsi agli eventi diritto almeno tre giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata o posta elettronica, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima con posta elettronica.

4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

5. Il comitato relaziona in forma scritta e con cadenza periodica al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attivita' poste in essere e ai risultati conseguiti.

6. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione, salva diversa indicazione. Il Comitato Esecutivo puo' tuttavia essere sciolto anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera che ne indichi le motivazioni.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo e' un organo collegiale o monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c., nonche' ai fini dell'eventuale revoca o

dimissioni o risoluzione consensuale per l'incarico di revisione legale dei conti, si applica quanto previsto art. 4, 5 e 7 del DM 261/2012.

3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del codice civile.

4. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti.

5. L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, co. 1 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i. la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti o l'unico componente in caso di organo monocratico devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio attestando, altresì, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. A tali fini esso deve redigere una relazione relativa al rendiconto di esercizio di ogni anno, in cui documentare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore legale, ove nominato.

8. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro nonché sulla non distribuzione di utili.

9. L'organo di controllo deve essere convocato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può esprimere voto consultivo.

10. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11. L'organo di controllo esercita attività di impulso, per quanto di propria competenza, in caso di inerzia, assenza o impedimento da parte del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve

tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali;
- il registro dei volontari (vidimato).

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale della Fondazione, con la sola eccezione del libro dell'organo di controllo, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti della Fondazione stessa.

ART. 20 - LAVORATORI E VOLONTARI

1. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

2. La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore a quanto statuito all'art. 16 del D. Lgs n.117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

3. La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire, in modo non occasionale, alle attività della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

4. Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.

5. La Fondazione iscrive in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

8. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

9. La qualifica di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.

ART. 21 - ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

3. La Fondazione si attiene alle vigenti normative in materia, nonche' ai relativi schemi adottati dagli Organi competenti.

4. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere dell'organo di controllo, il bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attivita' svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse.

5. La Fondazione, se tenuta per legge, redige il bilancio sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 22 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risultera' dalla liquidazione, sara' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e s.m.i., a favore dell'Anffas Somma Lombardo APS oppure e secondariamente ad Anffas Nazionale o di altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di Anffas, con le modalita' previste dalla Legge.

ART. 23 - NORME DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fara' riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

In originale firmato:

BRUNA MACCHI

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 4 novembre 2025 al n. 34970
serie 1T, esatti euro zero.

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in
Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante
apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal
Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia
su supporto informatico con caratteristiche di
immutabilit  ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82
e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a
norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8,
quattordici novembre duemilaventicinque (14.11.2025)